

20658.15 

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

Processo - costituzione  
del ricorrente - deposito  
p.v.c. - omissione -  
conseguenze

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Sergio	DI AMATO	Presidente	R.G.N. 9329/08
Dott. Biagio	VIRGILIO	Rel. Consigliere	
Dott. Antonio	GRECO	Consigliere	
Dott. Giulia	IOFRIDA	Consigliere	Cron. 20658
Dott. Maria Enza	LA TORRRE	Consigliere	Rep.

ha pronunciato la seguente:

ud. 12/6/2015

SENTENZA

2233  
2015  
sul ricorso proposto da:

ANGST + PFISTER s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza d'Aracoeli n. 1, presso gli avv.ti Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 78/40/07, depositata il 2 ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2015 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;



udito l'avv. Massimiliano Lovotti (per delega) per la ricorrente;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rita Sanlorenzo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### **Ritenuto in fatto**

1. La ANGST + PFISTER s.p.a. propone ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato con memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società avverso avviso di accertamento per IRPEG ed IRAP del 2001.

Il giudice d'appello è pervenuto a tale conclusione sulla base della considerazione secondo cui, poiché l'avviso di accertamento era motivato con richiamo al processo verbale di constatazione, notificato alla società, e ne costituiva quindi parte integrante, la contribuente avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, depositarlo in originale o in copia all'atto della costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.

2. Resiste l'Agenzia delle entrate.

#### **Considerato in diritto**

1. Per ragioni di priorità logico-giuridica, va esaminato per primo il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando, con idoneo quesito di diritto, la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, sopra riportata.

Il motivo è fondato.

Deve, infatti, ribadirsi che, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è stabilita, dall'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dello stesso articolo, non anche degli atti previsti dal quarto comma, con la conseguenza che l'originale (o la fotocopia) dell'atto impugnato, contemplato appunto nel quarto comma unitamente ai "documenti" in genere, può essere prodotto anche in un momento successivo, ovvero su impulso del giudice tributario. Ciò *a fortiori* vale per il processo verbale di constatazione, nel caso in cui non sia allegato all'avviso di accertamento (o in questo riportato nel suo contenuto essenziale) per essere già conosciuto dal contribuente (come è avvenuto nella fattispecie), anche perché, in linea di principio, l'onere di produrre il p.v.c., dal quale risultano i fatti posti a base dei rilievi contestati con l'atto



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

impugnato, è a carico dell'ente impositore (attore in senso sostanziale), a meno che non sia il contribuente ad invocare circostanze a lui favorevoli, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass. nn. 18872 del 2007, 3456 del 2009, 21509 del 2010).

2. Resta assorbito il primo motivo.

3. Pertanto, ~~va~~ accolto il secondo motivo, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2015.

Il consigliere estensore

(Biagio Virgilio)

Il Presidente

(Sergio Di Amato)

Il Funzionario Giudiziario  
Marcello Baragona

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
14 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGONA

**N.1 COPIA: Per Studio**  
**DIRITTI €: 0**  
**BOLLI N.: 0**  
**DAL SIG.: IL SOLE 24 ORE**  
**IL: 14/10/2015**

**Numero: 20658**

**Anno: 2015**

**Civile**

**N.1 COPIA: Per Studio**  
**DIRITTI €: 1,44**  
**BOLLI N.: 0**  
**DAL SIG.: IL SOLE 24 ORE**  
**IL: 14/10/2015**

**N.1 COPIA: Per Studio**  
**DIRITTI €: 0**  
**BOLLI N.: 0**  
**DAL SIG.: giemme new**  
**IL: 14/10/2015**

**N.1 COPIA: Per Studio**  
**DIRITTI €: 0**  
**BOLLI N.: 0**  
**DAL SIG.: giemme new**  
**IL: 14/10/2015**